



# COMUNE DI ORTOVERO

PROVINCIA DI SAVONA

Via Roma, 249

P.IVA 00341180099 - Tel. 0182-547388 – Fax 0182-547389

e-mail [info@comuncortovero.it](mailto:info@comuncortovero.it) – pec [comuncortovero@pec.it](mailto:comuncortovero@pec.it)

Spett.li  
Onoranze funebri  
delle Province di Savona ed Imperia

Prot. n. 1759

Ortovero, 28 febbraio 2022

**OGGETTO: trasporto della salma all'interno del territorio comunale - necessità dell'autorizzazione ed assoggettamento ad imposta di bollo della medesima e della relativa istanza.**

La presente al fine di significare quanto segue.

Ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. n. 285/1990, "*L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero*": alla luce di tale disposizione, recepita dal Regolamento di Polizia Mortuaria comunale, pertanto, l'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco per eseguire ogni tipo di trasporto funebre, **sia all'interno**, sia all'esterno del comune, nonché in caso di trasporti da doversi eseguire all'estero.

Si ritiene che nelle ipotesi di trasporto salma – che, nella maggior parte dei casi, avvengono dal luogo di celebrazione della cerimonia funebre al cimitero – trovi applicazione la citata norma e non, invece, il successivo art. 24 del medesimo D.P.R., soggetto – in quanto integrante un'eccezione – al divieto di interpretazione estensiva.

Evidenziato, pertanto, come il trasporto della salma debba essere sempre autorizzato, si rammenta che tale autorizzazione è soggetta all'imposta di bollo (si veda in merito l'art. 4 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972), come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 603 del 17.12.2020 e alla medesima imposta è assoggettata, altresì, la relativa istanza (art. 3 della citata Tariffa).

La marca da bollo deve avere una **data antecedente o uguale** alla data dell'istanza e della autorizzazione.

Gli uffici comunali NON possono accettare marche da bollo con data successiva.

La marca da bollo con data successiva, infatti, equivale ad omesso versamento dell'imposta di bollo, con conseguente irrogazione di una sanzione che va dal 100% al 500% dell'imposta (art. 25 D.P.R. n. 642/1972).

È, comunque, eventualmente, possibile sanare l'omissione attraverso il ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997.

**Pertanto, in forza di quanto sopra, il trasporto della salma deve essere sempre autorizzato, sia all'interno che all'esterno del comune. L'istanza e la relativa autorizzazione devono essere munite di marca da bollo avente data antecedente o uguale alle date, rispettivamente, di presentazione e rilascio.**

Il Vicesegretario comunale  
Dott. Enrico Tabò

